

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Statuto

ASSOCIAZIONE

I.A.R.S.

International Academy Regenotherapy Studies

Art. 1

Con la denominazione **I.A.R.S. International Academy Regenotherapy Studies** è costituita un'associazione senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente Statuto.

Art. 2

Scopo dell'associazione:

L'I.A.R.S. è una associazione con scopi culturali senza fine di lucro.

In particolare si propone di:

- a) Promuovere il progresso scientifico nelle varie branche della medicina mediante il ricorso alla Regenoterapia strumentale, ossia l'utilizzo di particolari radiofrequenze;*
- b) organizzare annualmente almeno un convegno nella città di Lugano o in altre città europee o extraeuropee;*
- c) organizzare presso la sua sede o altre sedi tavole rotonde, seminari, stages e corsi di aggiornamento;*
- d) curare la pubblicazione di una rivista scientifica inerente alla regenoterapia;*
- e) sviluppare la collaborazione con istituti universitari, ospedali e associazioni similari.*

Art. 3

L'associazione ha sede a Lugano.

Art. 4

Organizzazione:

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale;
- Il Consiglio direttivo;
- l'ufficio di revisione.

Art. 5

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dal contributo annuale dei membri, dalle donazioni e dai lasciti, dai proventi delle attività dell'associazione e all'occorrenza da sussidi pubblici.

L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli obblighi finanziari dell'associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri.

Art. 6

L'accademia è costituita da soci fondatori, soci aderenti, soci onorari.

Valgono in particolare le seguenti disposizioni:

a) I soci fondatori costituiscono il primo Consiglio direttivo;

b) Possono essere soci aderenti tutti quei professionisti che applicano la filosofia della regenoterapia. L'ammissione a soci aderenti è subordinata all'accettazione della domanda corredata da un breve curriculum vitae e studiorum da parte del Consiglio direttivo. I soci aderenti sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo e approvata dall'assemblea

c) I soci onorari sono illustri personalità scientifiche che con la loro opera hanno contribuito allo sviluppo scientifico nel campo della regenoterapia. Essi sono invitati a far parte della accademia e non pagheranno alcuna quota associativa. Non hanno diritto di voto.

d) E' prevista l'espulsione di quei soci che arrecano pregiudizio all'accademia e che non si comportano secondo i corretti principi della deontologia.

Art. 7

Lo status di membro si estingue in seguito a:

a) Dimissioni. Le dimissioni non esonerano dal versamento del contributo annuale.

b) Esclusione: l'esclusione è di competenza del Consiglio direttivo. L'interessato può presentare ricorso contro tale decisione davanti all'Assemblea generale. Il mancato pagamento recidivo del contributo per due anni comporta l'esclusione dall'associazione.

Art. 8

L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione ed è composto da tutti i suoi membri.

Art. 9

L'assemblea generale ha le seguenti competenze:

- Formulare il programma dell'accademia e discutere la sede, la data e gli argomenti dei congressi
- adotta e modifica lo Statuto
- determina la sede e il recapito della società
- nomina i membri del Consiglio direttivo e l'Ufficio di revisione e determina le cariche del Consiglio direttivo
- decide la linea di lavoro e dirige le attività dell'associazione
- approva i rapporti, i consuntivi e vota il bilancio preventivo
- dà lo scarico al Consiglio direttivo e all'Ufficio di revisione
- stabilisce il contributo annuale dei membri individuali e collettivi
- si pronuncia sugli altri progetti iscritti all'ordine del giorno.
- In caso di iscrizione nel registro di commercio l'assemblea generale determina i poteri di firma del Consiglio direttivo.

L'assemblea generale può occuparsi o essere incaricata di occuparsi di qualunque questione che non ha affidato a un altro organo.

Art.10

L'assemblea è convocata dal presidente almeno una volta all'anno in sede ordinaria con almeno 20 giorni di anticipo. Il Consiglio direttivo può convocare un'Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità o su formale richiesta di un terzo dei soci.

Art. 11

L'Assemblea è presieduta dal presidente o da un altro membro del Consiglio.

Art. 12

Le decisioni dell'Assemblea generale vengono adottate con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti quello del presidente è decisivo.

Art. 13

Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Su richiesta di almeno 5 membri si vota a scrutinio segreto. Non è possibile votare per procura.

Art. 14

L'ordine del giorno dell'Assemblea annuale deve necessariamente includere:

- il rapporto del Consiglio direttivo sull'attività dell'associazione durante l'anno passato
- i libri contabili e i rapporti dell'Ufficio di revisione se nominato
- le proposte individuali

Art. 15

Il Consiglio direttivo è tenuto a inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea generale (ordinario o straordinaria) qualunque proposta presentata da un membro almeno 10 giorni prima.

Art. 16

Il Consiglio direttivo mette in atto e applica le decisioni dell'Assemblea generale. Dirige l'associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Il Consiglio direttivo si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all'Assemblea generale.

Art. 17

Il Consiglio direttivo è costituito da sei a nove membri ed è composto almeno da un presidente, da un vice presidente, da un segretario, da un tesoriere, da un coordinatore generale per la ricerca scientifica e da un coordinatore delle pubbliche relazioni.

Possono essere attribuite anche altre cariche a discrezione dell'assemblea generale.

La durata della carica è di tre anni e tutti i membri possono essere rieletti.

Inizialmente il Consiglio direttivo si identifica con i soci fondatori, successivamente nel Consiglio direttivo almento tre soci fondatori faranno parte dello stesso.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente più della metà dei suoi componenti.

Esso è convocato dal presidente almeno una volta all'anno ed ogni volta se ne ravvisi la necessità, nonché quando ne sia fatta domanda da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente.

Art. 18

Il Consiglio direttivo è responsabile della contabilità dell'associazione.

Art. 19

Il Consiglio direttivo assume (e licenzia) i collaboratori dipendenti e volontari dell'associazione. Può conferire un mandato a tempo determinato a qualunque persona dell'associazione o esterna ad essa.

Art. 20

L'ufficio di revisione verrà nominato solo nel caso in cui siano dati i presupposti di cui all'art. 69b del codice civile svizzero e per la relativa disciplina si rinvia alle disposizioni di legge.

Art. 21

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei membri presenti. Il saldo attivo verrà devoluto a un organismo con scopi analoghi.

Il presente Statuto è stato adottato dall'Assemblea costituente del 6 dicembre 2019 a Lugano.

 A.
Anto CALUSIC


Savino PELLEGRINELLI

Cristina Gastaldi


Ing. Saverio Giangregorio
